



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROVINCIA
DELL'AQUILA



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



Azienda
Sanitaria
Locale
Avezzano, Sulmona,
L'Aquila

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DELLA SPECIE "CANIS LUPUS" IN AREE ANTROPIZZATE

TRA

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Gruppo Carabinieri Forestale di L'Aquila

Ente Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise

Ente Parco Nazionale Della Maiella

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura

Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino

Azienda Sanitaria Locale 1 Abruzzo

Amministrazione Provinciale di L'Aquila

Associazione Nazionale Comuni Italiani Abruzzo

Università degli Studi dell'Aquila

(di seguito denominate "le Parti")



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROVINCIA
DELL'AQUILA



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



Premesso

- che ai sensi degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della **Convenzione Relativa alla Conservazione della Vita Selvatica e dell'Ambiente Naturale in Europa**, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 5 agosto 1981, n. 503, lo Stato Italiano si impegna ad assicurare la conservazione delle specie di fauna selvatica e dei loro habitat naturali;
- che ai sensi degli artt. 12, 13, 14 e 15 della **Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali, seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. Direttiva Habitat)**, lo Stato Italiano si obbliga altresì ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali indicate nell'Allegato IV, lettera a) della suddetta Direttiva, nella loro area di ripartizione naturale;
- che ai sensi dell'art. 8 del **Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357**, recante il Regolamento di attuazione della c.d. Direttiva Habitat, in riferimento alle specie animali di cui all'allegato D, lettera a) del medesimo Decreto, è fatto divieto di catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale, perturbarle, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione, distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale, danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta, consentire il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale;



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROVINCIA
DELL'AQUILA



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



- che la richiamata disciplina internazionale, europea e nazionale indica la specie animale “Canis lupus” come meritevole di protezione rigorosa, salve le peculiari eccezioni ivi menzionate;
- che ai sensi dell’**art. 9 della Convenzione**, dell’**art. 16 della Direttiva** e dell’**art. 11 del Decreto** testé richiamati, peraltro, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che non risulti pregiudicato il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni della specie interessata, è prevista la facoltà di disporre deroghe al suddetto regime di tutela;
- che le richiamate deroghe sono consentite, in particolare, nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- che tali deroghe possono essere disposte previa autorizzazione del Ministero dell’Ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le Politiche Agricole e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.);
- che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) della **Legge 11 febbraio 1992, n. 157**, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, la specie “Canis lupus” è considerata “particolarmente protetta”;
- che ai sensi dell’art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROVINCIA
DELL'AQUILA



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



- storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica su parere dell'I.S.P.R.A.;
- che ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera u), della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili, nonché fare impiego di civette, armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda ovvero di balestre;
 - che ai sensi dell'art. 16, comma 1, della **Legge Regionale della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 47**, le Autorità di Pubblica Sicurezza, il Gruppo Carabinieri Forestale, gli Agenti di Polizia Urbana, i Servizi Sanitari, le Guardie Zoofile Volontarie, le Associazioni Venatorie, gli Enti e le Associazioni protezionistiche e i privati cittadini segnalano la presenza di cani vaganti ai Comuni territorialmente competenti, i quali, d'intesa con il Servizio Veterinario della A.S.L., predispongono gli interventi necessari per la loro cattura e l'invio nei ricoveri individuati dagli stessi Comuni;
 - che ai sensi dell'art. 16, comma 11, della Legge Regionale della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 47, la cattura dei cani vaganti, randagi o inselvaticati può essere effettuata esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati competenti convenzionati con i Comuni e Comunità Montane interessati, autorizzati dalla Giunta Regionale su indicazioni fornite dai Servizi Veterinari delle A.S.L.;



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROVINCIA
DELL'AQUILA



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



- che l'**Unione Internazionale per la Conservazione della Natura**, tramite le attività del gruppo di lavoro “**Large Carnivore Initiative for Europe**”, ha formulato una serie di raccomandazioni in materia di gestione dei livelli di popolazione dei grandi carnivori (“**Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores**”) affrontando in particolare il tema dei lupi confidenti nel Policy Support Statement “Management of bold wolves”;

Atteso

- che nel territorio della Provincia di L'Aquila si è manifestata l'esigenza di provvedere al monitoraggio degli individui appartenenti alla specie “*Canis lupus*” che frequentano l'ambiente antropico e/o confidenti per i quali, tramite analisi genetiche di campioni biologici non invasivi o invasivi, viene rilevata l'appartenenza alla tipologia ibrida lupo-cane;
- che la suddetta necessità si è palesata sia per prevenire danni gravi all'allevamento e alla proprietà, sia nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica della popolazione dei Comuni interessati;
- che per tali motivi è emersa l'opportunità di stabilire un modello operativo nella gestione della specie “*Canis lupus*” in aree antropizzate nel territorio della Provincia di L'Aquila;
- che pertanto il presente Protocollo d'Intesa intende contemperare, da un lato, la necessità di preservazione degli individui appartenenti alla specie “*Canis lupus*”, nonché, dall'altro, l'esigenza di provvedere all'individuazione



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



- e al monitoraggio degli esemplari che frequentano i contesti urbani e che potrebbero diventare confidenti e di assicurare la corretta informazione della popolazione in merito alle caratteristiche eco-etologiche dei medesimi e ai corretti comportamenti da osservare in loro presenza;
- che a tal fine il presente Protocollo d'Intesa individua gli impegni assunti dalle Parti nell'ambito territoriale della Provincia di L'Aquila, al cui adempimento occorre provvedere in coordinamento tra gli Enti e le Amministrazioni coinvolte, in ossequio al principio di leale collaborazione;
 - che in particolare occorre provvedere alla riduzione delle condizioni di accessibilità dei suddetti animali alle risorse trofiche di natura antropica mediante una corretta gestione dei rifiuti e una adeguata informazione presso i cittadini in merito ai comportamenti che agevolano l'insorgenza del fenomeno;
 - che presso l'I.S.P.R.A. è stato costituito un laboratorio in grado di provvedere all'effettuazione di analisi genetiche che detiene il *database* di riferimento nazionale per gli aspetti legati alle analisi biomolecolari su esemplari di lupo e che il medesimo Istituto è dotato di protocolli di analisi riconosciuti e validati, personale, attrezzature e conoscenze scientifiche che consentono allo stesso di fornire informazioni relative al riconoscimento univoco dei singoli individui, alle dinamiche di popolazione e alla presenza di ibridi cane-lupo attraverso l'analisi del D.N.A. contenuto in campioni biologici sia invasivi che non invasivi;
 - che la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, tramite l'Osservatorio Faunistico Regionale della Regione Abruzzo, ha manifestato la propria



Prefettura

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROVINCIA
DELL'AQUILA



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



disponibilità alla sperimentazione di metodi finalizzati alla gestione della presenza di individui appartenenti alla specie “Canis lupus” in aree antropizzate, in coordinamento con le altre Parti del presente Protocollo d’Intesa;

- che la Regione Abruzzo, tramite l’Azienda Sanitaria Locale 1, ha la necessità di provvedere al monitoraggio sanitario delle popolazioni di animali selvatici per verificare il rischio di trasmissione di malattie da questi ultimi alle specie domestiche e all’uomo;
- che il Gruppo Carabinieri Forestale fornisce sovente la propria collaborazione agli interventi determinati da situazioni di criticità indotte dalla presenza di individui della specie “Canis lupus” in aree antropizzate, raccoglie le segnalazioni relative alla presenza dei suddetti animali nel corso dell’attività di presidio del territorio e fornisce agli Enti interessati ed alle Amministrazioni locali ogni utile informazione relativa ad eventuali avvistamenti, alle operazioni di soccorso a esemplari in difficoltà o al rinvenimento di esemplari deceduti;
- che l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila concorre al controllo della fauna selvatica previsto dall’art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- che l’Ente Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise, l’Ente Parco Nazionale Della Maiella, l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino hanno la disponibilità di personale specializzato e di risorse materiali al fine di provvedere agli interventi indefettibili in caso di avvenuta segnalazione della



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



- presenza di individui appartenenti alla specie “Canis lupus” che mostrino segni di confidenzialità e problematicità;
- che l'Associazione Nazionale Comuni Italiani Abruzzo (A.N.C.I. Abruzzo), ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, ha come scopo la promozione dello sviluppo e del coordinamento di tutte le Autonomie locali della Regione e la tutela degli interessi e dei diritti dei Soci aderenti;
 - che l'Università degli Studi dell'Aquila (UNIVAQ), ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, opera in sinergia con il territorio di riferimento, contribuendo allo sviluppo dello stesso mediante la realizzazione di progetti a carattere scientifico, formativo, culturale, tecnologico e socio-sanitario;
 - che con nota prot. 0052694 del 30 luglio 2021 il Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito all'iniziativa in oggetto.

Le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente Protocollo d'Intesa costituisce la cornice degli impegni assunti dalle Parti nell'ambito territoriale della Provincia di L'Aquila, al cui adempimento si provvederà anche mediante la stipulazione di appositi accordi operativi.
2. Il presente accordo è volto a favorire la collaborazione tra le Parti per il raggiungimento di finalità di comune interesse in materia di gestione degli



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



individui appartenenti alla specie “Canis lupus” in aree antropizzate, per l’adozione di una strategia condivisa e per l’attuazione delle azioni necessarie per un impiego efficace ed efficiente delle risorse, nell’ambito delle rispettive competenze.

Articolo 2 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 3 (Strumenti per l’attuazione del Protocollo d’Intesa)

1. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1 saranno oggetto di specifici accordi operativi, volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le Parti.
2. Tali accordi, corredati da un eventuale allegato tecnico, disciplineranno i compiti, gli obiettivi, gli oneri, il trattamento dei dati personali e la tempistica.

Articolo 4 (Impegni della Prefettura – U.T.G. di L’Aquila)

1. La Prefettura – U.T.G. di L’Aquila si impegna a concorrere al coordinamento delle attività di attuazione del presente Protocollo d’Intesa



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROVINCIA
DELL'AQUILA



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DE L'AQUILA



mediante la convocazione di apposite riunioni tra le Parti, da svolgersi eventualmente anche in modalità videoconferenza.

2. A tal fine, presso la Prefettura – U.T.G. di L'Aquila è istituita una Cabina di Regia per il coordinamento degli interventi delle Parti del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 5 (Impegni dell'I.S.P.R.A.)

1. L'I.S.P.R.A. provvede alla condivisione dei propri Protocolli relativi all'effettuazione delle analisi genetiche volte all'identificazione individuale e al riconoscimento degli individui ibridi, al fine di intraprendere le corrette azioni gestionali di volta in volta necessarie nei diversi contesti territoriali.
2. L'I.S.P.R.A. manifesta la propria disponibilità all'effettuazione delle suddette analisi di riconoscimento, previa stipulazione di un successivo accordo di collaborazione fra Enti che da un lato identifichi i compiti delle parti, le attività necessarie e le finalità, nonché, dall'altro, specifichi i fondi indispensabili alla copertura finanziaria dei costi delle analisi e del personale addizionale eventualmente necessario.
3. L'I.S.P.R.A., altresì, manifesta la propria disponibilità all'effettuazione di analisi volte ad approfondire i meccanismi di origine dell'ibridazione e le relazioni fra geni riconducibili a caratteristiche comportamentali cane/lupo, previa stipulazione di un successivo accordo di collaborazione fra Enti che da un lato identifichi i compiti delle parti, le attività necessarie e le finalità,



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROVINCIA
DELL'AQUILA



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DE L'AQUILA



Azienda
Sanitaria
Locale
Avezzano, Sulmona,
L'Aquila

nonché, dall'altro, specifici i fondi indispensabili alla copertura finanziaria dei costi delle analisi e del personale addizionale eventualmente necessario.

Articolo 6 **(Impegni del Gruppo Carabinieri Forestale di L'Aquila)**

1. Il Gruppo Carabinieri Forestale di L'Aquila si impegna a prestare la propria collaborazione ai fini delle attività di:
 - a. vigilanza sul territorio nei casi in cui i lupi siano ripetutamente avvistati nei centri urbani o nelle loro immediate vicinanze, anche in concorso con l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, ai fini della segnalazione e del monitoraggio dell'animale in attesa dell'intervento degli Enti preposti alla sua eventuale cattura;
 - b. primo intervento, coordinamento delle operazioni di soccorso o recupero in caso di animali morti o feriti ad opera dell'Unità Operativa Semplice Dipartimentale Fauna Selvatica e Monitoraggio Ambientale dell'Azienda Sanitaria Locale 1 Abruzzo;
 - c. collaborazione alle azioni di monitoraggio, nonché agli studi e alle attività di ricerca;
 - d. repressione delle attività illecite contro la specie "Canis lupus";
 - e. informazione alla popolazione circa i corretti comportamenti da adottare in queste circostanze;
 - f. informazione tempestiva ai Reparti Carabinieri Parco di riferimento nelle aree ricadenti nei territori amministrati dall'Ente Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise, dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROVINCIA
DELL'AQUILA



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DE L'AQUILA



e Monti della Laga e dall'Ente Parco Nazionale Della Maiella, ai fini dello svolgimento delle medesime attività.

Articolo 7

(Impegni dell'Ente Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise)

1. L'Ente Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise, mediante il proprio Servizio di Sorveglianza, si impegna a provvedere allo svolgimento delle medesime attività curate dal Gruppo Carabinieri Forestali di L'Aquila, limitatamente all'area territoriale di propria competenza, ad assicurare il monitoraggio, la prevenzione, gli interventi finalizzati al soccorso di animali feriti e al recupero di quelli in difficoltà e deceduti, nonché a curare il coordinamento con gli Enti interessati per le attività di cui al successivo art. 9 del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 8

(Impegni della Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura)

1. La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, tramite l'Osservatorio Faunistico Regionale della Regione Abruzzo, si impegna a collaborare al coordinamento delle operazioni di attuazione del presente Protocollo d'Intesa.



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROVINCIA
DELL'AQUILA



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



Articolo 9

(Impegni dell'Azienda Sanitaria Locale 1 Abruzzo)

1. L'Azienda Sanitaria Locale 1 Abruzzo si impegna a collaborare al suddetto riconoscimento di carattere genetico mediante ulteriori attività di monitoraggio di natura sanitaria.

Articolo 10

(Impegni dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila)

1. L'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, tramite il proprio Corpo di Polizia, anche in concorso con il Gruppo Carabinieri Forestali di L'Aquila, si impegna ad effettuare la segnalazione di individui della specie "Canis lupus" agli Enti preposti all'eventuale cattura e a provvedere al monitoraggio dello stesso fino all'intervento di questi ultimi, anche tramite l'attivazione di una rete di comunicazione telefonica mediante messaggistica istantanea.

Articolo 11

(Impegni dell'Ente Parco Nazionale Della Maiella, dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino)

1. L'Ente Parco Nazionale Della Maiella, l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino si impegnano a informare le altre Parti in merito alla diffusione di *best practices* e di modelli operativi rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Protocollo d'Intesa.



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



2. L'Ente Parco Nazionale Della Maiella, l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino si obbligano altresì a provvedere, di comune accordo, alle attività di coordinamento del proprio personale e alla condivisione dei mezzi necessari al fine di procedere alle operazioni di monitoraggio e di intervento in caso di avvenuta segnalazione della presenza di individui appartenenti alla specie “Canis lupus” in aree antropizzate, eventualmente attraverso la stipulazione di un separato accordo operativo volto alla determinazione delle relative risorse umane, materiali e finanziarie.

Articolo 12 (Impegni dell'A.N.C.I. Abruzzo)

1. L'A.N.C.I. Abruzzo promuove presso i Comuni la necessità di diffusione ai cittadini delle regole di condotta da osservare in zone caratterizzate dalla presenza di animali appartenenti alla specie “Canis lupus”.
2. L'A.N.C.I. Abruzzo sensibilizza gli Enti associati al fine di favorire il regolare svolgimento dei servizi idonei a prevenire le condizioni che favoriscono il processo di abituação dell'ambiente urbano da parte di individui di lupo, causando il rischio di insorgenza di un comportamento confidante da parte di questi ultimi.



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROVINCIA
DELL'AQUILA



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



Articolo 13 (Impegni dell'UNIVAQ)

1. L'UNIVAQ provvede alla raccolta di dati statistici relativi alle popolazioni della specie "Canis lupus" residenti nel territorio della Provincia di L'Aquila. I dati raccolti verranno organizzati ed implementati in un *database* di riferimento, condiviso con le altri Parti, comprendente informazioni scientifiche rilevanti sotto il profilo ecologico, biologico e medico-veterinario. Tale strumento informativo potrà essere messo eventualmente a disposizione per la consultazione da parte di enti di ricerca e di gestione territoriale interessati.
2. L'UNIVAQ concorre altresì con L'I.S.P.R.A. all'effettuazione delle analisi genetiche volte alla caratterizzazione ed identificazione individuale di "Canis lupus" e al riconoscimento degli individui ibridi, previa stipulazione di un apposito accordo operativo ai sensi dell'art. 3 del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 14 (Altri impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano ad agevolare l'effettuazione di segnalazioni da parte di Amministrazioni, Enti e persone fisiche mediante la pubblicazione, sui propri siti internet, di un contatto telefonico dedicato ("numero verde"). A tal fine, sarà stipulato un apposito accordo operativo per la determinazione delle modalità di attuazione del presente articolo.



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROVINCIA
DELL'AQUILA



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



2. Le Parti si obbligano a procedere rapidamente alla comunicazione reciproca della presenza di individui appartenenti alla specie “Canis lupus” in aree antropizzate, in seguito alla ricezione di una segnalazione in tal senso, nonché a realizzare la necessaria cooperazione al fine di monitorare l'individuo, di individuare le modalità d'azione ritenute opportune nei singoli casi e di consentire l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, ove richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente Protocollo d'Intesa nei casi in cui si ritenesse necessario il ricorso ad azioni di disturbo o cattura dell'individuo.
3. Le Parti si impegnano, nei limiti delle rispettive competenze, a provvedere all'adeguata informazione della popolazione interessata e dell'utenza tramite la diffusione delle opportune raccomandazioni, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - a. evitare la presenza, vicino alle abitazioni, di qualunque fonte alimentare che possa costituire attrattiva per i lupi, non gettare rifiuti organici, non lasciare cibo per cani e gatti, non offrire loro cibo direttamente;
 - b. proteggere adeguatamente gli animali da affezione e da cortile, mediante sistemi di recinzione affidabili, fissi, misti o elettrificati;
 - c. non lasciare mai cani incustoditi, o alla catena in aree accessibili ai lupi;
 - d. adottare particolari precauzioni e attenzione durante la notte e nei periodi o momenti della giornata in cui la visibilità è più scarsa;
 - e. mantenere, per quanto possibile, le aree limitrofe alle case sgombre da arbusti, canne, rovi o fitta vegetazione;



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROVINCIA
DELL'AQUILA



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



- f. in caso di avvistamenti di lupi in ambiente urbano e/o con atteggiamento confidente, informare tempestivamente gli Enti preposti.

Articolo 15 (Durata)

1. Il presente Protocollo d'Intesa, valido per un periodo di tempo pari a cinque anni decorrente dalla data di sottoscrizione.

Articolo 16 (Non onerosità del Protocollo d'Intesa)

1. Il presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri economici per le Parti.

Articolo 17 (Recesso delle Parti)

1. Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa con comunicazione scritta da effettuarsi con congruo preavviso mediante Posta Elettronica Certificata - PEC.

Articolo 18 (Integrazioni successive)

1. Le Parti si obbligano, altresì, a provvedere all'integrazione del presente accordo nei casi in cui essa sia imposta da motivi di necessità aventi carattere di rilevanza, quali ad esempio mutamenti delle disposizioni di riferimento, che siano sopravvenuti in vigenza del presente Protocollo d'Intesa.



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROVINCIA
DELL'AQUILA



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DE L'AQUILA



Articolo 19 (Trattamento dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e nelle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, in quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

IL PREFETTO DI L’AQUILA

IL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA
RICERCA AMBIENTALE



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROVINCIA
DELL'AQUILA



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



IL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE

IL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE
DELLA MAIELLA

IL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE
DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

IL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE
VELINO

IL COMANDANTE DEL
GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI L'AQUILA

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE ABRUZZO



Prefettura —

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROVINCIA
DELL'AQUILA



Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Abruzzo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DE L'AQUILA



IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 ABRUZZO
AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI ABRUZZO

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA